

ACQUE REFLUE DA ALLEVAMENTI DI BESTIAME E DECRETO CORRETTIVO: UN PASSO INDIETRO?

A cura di **Gianfranco Amendola**

A prima lettura, il decreto correttivo (D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4) del D. Lgs 152/06 merita sicuramente un giudizio positivo perché elimina, anche se solo in parte, alcune disposizioni in tema di acque e rifiuti in evidente contrasto con la normativa comunitaria e con la tutela dell'ambiente. Ci sono, tuttavia, alcune "novità" di segno opposto e di cui è difficile capire la paternità visto che non erano comprese nelle correzioni proposte dal Ministero dell'ambiente.

La più preoccupante, a nostro sommo avviso, riguarda le acque di scarico provenienti da allevamenti del bestiame che, sin dalla legge Merli del 1976 sono state considerate, con giurisprudenza ampiamente consolidata, assimilabili alle acque reflue domestiche solo qualora direttamente connesse all'esercizio del fondo, e cioè solo nei casi in cui si realizzasse un completo "ciclo ecologico", nel senso che il bestiame si nutre dei prodotti della terra che contribuisce a fertilizzare con il proprio liquame. In tutti gli altri casi (in particolare, allevamenti intensivi, ed ogni volta che il liquame non venisse impiegato per la fertirrigazione ma defluisse, ad esempio, con "ruscellamento"), la giurisprudenza ha sempre considerato tali scarichi acque reflue industriali, con tutte le conseguenze connesse in tema di autorizzazione, limiti e sanzioni. Né, considerato l'elevatissimo impatto ambientale connesso con un allevamento intensivo, potrebbe essere altrimenti in una legge che si prefigge di salvaguardare l'ambiente.

In questo quadro, come già accennato, il decreto correttivo ha modificato la dizione della legge come segue (in rosso, tra parentesi, la parte eliminata).

ART. 101 (criteri generali della disciplina degli scarichi)

OMISSIS

7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame (che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformita' alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantita' indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto);

c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;

f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

OMISSIS

Come si vede, è stata eliminata ogni limitazione relativa ai liquami di allevamento, per cui si potrebbe sostenere che adesso essi possono essere scaricati nell'ambiente, quali acque reflue domestiche, praticamente senza alcuna depurazione.

Riteniamo improponibile tale conclusione che sarebbe veramente di una gravità eccezionale. Per fortuna, nell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/06, è rimasta la tabella 6 (che sancisce la limitazione riferita al peso vivo del bestiame). E, per fortuna, una conclusione quale quella sopra prospettata cozzerebbe palesemente con tutti i nuovi principi generali introdotti dal decreto correttivo all'inizio del D. Lgs 152/06.

Ma, in ogni caso, il problema si porrà ben presto sicuramente ed è bene iniziare a parlarne. Sperando che al più presto si intervenga anche a livello legislativo per eliminare questa vergognosa novità.

Gianfranco Amendola

Pubblicato il 7 febbraio 2008